



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177 DEL 27/10/2022

RICORSO EX ART. 287 C.P.C., SSMN. PER LA RETTIFICA DELLA SENTENZA N. 128/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE LAVORO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL RG. N. 106/2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO ARPINATI.

L'anno duemilaventidue , il giorno ventisette , del mese di Ottobre , alle ore 15:00, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEIO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 229 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 27/10/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/10/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/10/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 229

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 229 del 27/10/2022

RICORSO EX ART. 287 C.P.C., SS.MN. PER LA RETTIFICA DELLA SENTENZA N. 128/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE LAVORO NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL RG. N. 106/2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO ARPINATI.

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, durante una ispezione avvenuta nell'anno 2005, aveva sollevato censura verso la delibera 39/2001 che aveva dato vita a concorsi interni per dirigente al Comune di Cattolica, ritenendola contraria al principio di concorso pubblico per almeno la metà dei posti;
- il Comune di Cattolica adeguandosi alla tesi dell'ispettorato, con determinazione dirigenziale n.

766/2006 annullava gli atti della procedura interna di concorso e reinquadrava il dipendente di ruolo il sig. omissis alla categoria D1, ridefinendo un nuovo assetto organizzativo con GC 195/2006;

- il dipendente contestava ed impugnava ex artt- 65 e 66 d.lgs 165/2001 gli atti e procedeva alla richiesta del tentativo di conciliazione ;

- in data 5/3/2007 veniva sottoscritta una ipotesi di accordo tra il Dirigente al Personale e il dipendente che veniva successivamente approvata dal Comune di Cattolica Con Deliberazione GC 51/2007;

- tale ipotesi di accordo trasfusa in data 15/5/2007 in accordo transattivo patrocinato dal Presidente del collegio di conciliazione della PDL di Rimini prevedeva che:

- il dipendente rinunciava all'impugnazione dei provvedimenti ablatori a lui sfavorevole ed alla pretesi risarcitorie;

- venisse attribuita una posizione organizzativa stabile in base alla quale gli veniva riconosciuta la qualifica professionale D5 a decorrere dal 1/1/2007, con relativa indennità di risultato massima al 25% della retribuzione di posizione , oltre ad un assegno ad personam che gli consentisse di mantenere una retribuzione globale di fatto confrontabile con quelle che percepiva quale dirigente;

- dopo circa due anni dalla transazione interveniva la Procura Regionale della Corte dei Conti, la quale sosteneva che le concessione fatte al dipendente omissis con l'accordo transattivo dovevano ritenersi illegittime e nulle perché in violazione della normativa della contrattazione collettiva nazionale;

- Il Comune di Cattolica proponeva quindi ricorso al Tribunale di Rimini per impugnazione per nullità dell'accordo stragiudiziale del 5/3/2007 recepito con determinazione dirigenziale n. 357/2007;

- Il Tribunale di Rimini dichiarava la nullità della transazione affermando che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo senza modificare pertanto la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie;

- contro la sentenza del Tribunale di Rimini veniva proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna la quale nel respingerlo ribadiva le considerazioni del Tribunale di Rimini specificando come tutte le concessioni fatte al dipendente nella transazione risultavano contrarie alla contrattazione collettiva la quale non consente deroghe *in melius* a titolo individuale ne consente il riconoscimento di una progressione economia orizzontale senza un procedimento selettivo, ne di stabilizzare una posizione organizzativa né l'attribuzione di assegni ad personam in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contatti collettivi. La Corte ha ritenuto che la causale transattiva non consente alla Pubblica Amministrazione di disporre del rapporto individuale di lavoro anche in deroga alle norme di legge e alla contrattazione collettiva;

- il dipendente avverso la citata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione notificandolo presso lo studio dell'Avvocato domiciliatario in data 24/05/2017;

- con delibera della Giunta comunale nr. 110/2017 veniva incaricato del patrocinio legale l'avvocato Roberto Arpinati del foro di Forlì;

- il procedimento si e' concluso con sentenza nr. 14070 del 21/05/2021 che ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali;

- la Giunta comunale con propria delibera nr. 149/2021 incaricava il citato legale del recupero delle somme di cui alle citate sentenze come da attestazione del dirigente del 1° Settore del 1/9/2021;

- la controparte, per il tramite del proprio legale ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con proprio atto depositato agli atti d'ufficio e trasmesso dall'Avv. Arpinati via e-mail in data 14/03/2022;
- il comune di Cattolica si e' costituito avverso il citato atto di opposizione incaricando l'Avv. Arpinati dell'assistenza legale:
- il procedimento iscritto al r.g. al nr. 106/2022 si e' concluso con sentenza del Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza nr. 128/2022

RILEVATO che la sentenza testualmente riporta le seguenti conclusioni:

"visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Omissis con ricorso depositato il giorno 28\02\2022 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il COMUNE DI CATTOLICA :

1) Accoglie l'opposizione e , per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 226/2021 emesso dal Giudice del Lavoro in SEDE in data 28\12\2021 (RG n. 809/2021) accertando che l'ammontare dei rimborsi netti ancora dovuti da Omissis è pari ad € 16.988,50.

2) Spese processuali interamente compensate fra le parti"

CONSIDERATO che il legale patrocinatore con propria relazione depositata agli atti d'ufficio, nel rilevare la contraddittorietà della sentenza, si è espresso positivamente sulla possibilità di intraprendere la strada del ricorso ex art. 287 c.p.c. e ss.mm. , al fine di ottenere una interpretazione autentica della stessa da parte del Giudice che l'ha emessa;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Roberto Arpinati, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso con nota inviata via e mail il 7/10/2022 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di

cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'amministrazione comunale, autorizzare la Sindaca a proporre ricorso ex art. 287 c.p.c e ss.mm. incaricando direttamente l' Avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Via Matteotti nr, 97, già patrocinatore del giudizio avanti alla Corte di Cassazione e incaricato del recupero del credito derivante dalla sentenza della stessa nr. 14070 del 21/05/2021;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di autorizzare la Sindaca a rappresentare in giudizio, nel procedimento descritto in narrativa il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire per una spesa di € 600,00 oltre accessori di legge come risultante dal preventivo del 07/10/2022 depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa, l'incarico di patrocinio legale relativo al ricorso al Tribunale di Rimini sez. Lavoro ex art. 287 c.pc e ss.mm. di cui trattasi, all'avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Viale Matteotti nr. 97 P.I. 03845390404, con ogni facoltà di legge;
- 5) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad inserire la prenotazione di impegno di spesa per l'ammontare di € 875,47 sul capitolo 441003 del bilancio di previsione corrente esercizio, Piano dei conti 1.09.99.04.000;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)